

REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO:

Assistenza dialitica ai nefropatici cronici: disposizioni applicative.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27 FEBBRAIO 1996 n. 1283

	presenti	assēnti
Presidente	X	
Vice-Presidente		Х
Assessore	Х	
Assessore	Х	
Assessore		Х
Assessore	Х	
Assessore	Х	
Assessore	Х	
Assessore	Χ	
	Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore	Presidente X Vice-Presidente Assessore X Assessore X Assessore X Assessore X Assessore X Assessore X Assessore X

Presidente: BRUNO BRACALENTE

Relatore:

FEDERICO DI BARTOLO

Segretario verbalizzante: ANTONINO RUSSO

INVIATA UFS.	SILANT	(3)	 	SZ Z
ACCENTE (L) ALCUEROS		Υ,	· }	l



SU PROPOSTA dell'Assessore relatore;

ACQUISITO il documento istruttorio formulato dall'Ufficio dell'area operativa Servizi Socio-Sanitari ed avente "Assistenza dialitica ai nefropatici disposizioni applicative";

RITENUTO di farne proprio il contenuto che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATA la conformità del documento stesso rispetto Regolamento interno della Giunta approvato con deliberazione del 24 marzo 1994 n. 1854 con particolare riguardo alle sottoscrizioni prescritte dall'articolo 20 dello stesso atto;

Ai voti unanimi espressi con le modalità di legge

DELIBERA

di uniformare sul territorio regionale il trattamento rimborsi ai nefropatici cronici a carico delle ULSS appartenenza secondo le seguenti indicazioni:

a) di erogare ai nefropatici in trattamento emodialitico domiciliare la quota di L. 60.000 mensili quale rimborso forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed energia elettrica;

erogare ai nefropatici in trattamento peritoneale domiciliare la quota di L. 20.000 di dialisi € 20,66 elevabili a L. 40.0000 qualora il trattamento medesimo preveda mensili, l'utilizzazione di apparecchiature meccaniche;

prevedere, per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute trapiantato) per controlli presso centri di nefrologia e paziente nefropatico extraregionali e/o comunque diversi territorialmente competente, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dalla persona malata e da un accompagnatore, qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su territorio nazionale). Per quanto attiene invece il delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è rimborso la corresponsione di una indennità pari ad 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro. fermo l'obbligo da parte del paziente preventivamente l'autorizzazione all'accesso presso centri di nefrologia e dialisi diversi da quello competente al Centro regionale di riferimento, ad territorialmente

verrà richiesta successivamente. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Ufficiale della Regione dell'Umbria.

casi di assoluta urgenza per i quali l'autorizzazione

Le condizioni contenute nel presente atto deliberativo entrano iA vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino di cui sopra.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Assistenza dialitica ai nefropatici cronici: disposizioni applicative.

Nel quadro dei provvedimenti normativi che regolamentano l'assistenza ai pazienti nefropatici cronici, le linee-guida emanate dal Ministero della Sanità per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-96 prevedono "l'erogazione della miglior assistenza possibile al livello attuale dello sviluppo tecnologico al minor costo finanziario e sociale".

In tal senso tra gli interventi da compiere prioritariamente viene previsto il potenziamento della attività di dialisi domiciliare extra-corporea e peritoneale con l'obiettivo, al termine del triennio di riferimento, di trattare a domicilio il 15% dei pazienti.

Viene inoltre contemplata - "...quale complemento necessario alla assistenza dialitica prestata nei presidi ospedalieri e nei centri dialisi ad assistenza limitata - la realizzazione di un servizio di trasporto dal domicilio al centro e viceversa per i pazienti non autosufficienti e la previsione di forme di rimborso spese per coloro che possono usufruire di mezzi propri".

In ambito locale umbro, la Legge regionale n. 8/1977 regolamenta il servizio di assistenza ai nefropatici cronici. La Legge regionale n. 9/1990 (legge di Piano socio-sanitario regionale) prevede all'art. 23 la costituzione della Consulta regionale per l'attività di assistenza dialitica ai nefropatici, formalmente costituita con deliberazione di Giunta regionale n. 7886 del 2/10/1990.

La Consulta, nella seduta del 28 maggio 1993 ha affrontato le tematiche relative alla emodialisi domiciliare. In particolare ha introdotto il principio che i pazienti in emodialisi domiciliare dovrebbero afferire al centro di riferimento sia per gli indirizzi di ordine clinico che tecnico-amministrativo, fermo restando il diritto del paziente a scegliersi il centro cui afferire.

Le apparecchiature, il materiale di consumo ed i rimborsi di viaggio dovranno essere a carico della ULSS di appartenenza del paziente. In particolare la Consulta ha proposto di assegnare le seguenti quote:

a) L. 60.000 mensili, per il trattamento emodialitico domiciliare, quale rimborso forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed energia elettrica (i consumi delle apparecchiature di emodialisi si sommano ai consumi delle apparecchiature domestiche, per cui è ragionevole attenersi alle tariffe massime previste);

L. 20.000 mensili, per il trattamento di b) peritoneale, elevabili a L. 40.0000 qualora il trattamento preveda l'utilizzazione di apparecchiatyre meccaniche;

Per quanto riguarda le spese di viaggio è stato proposto rimborso a piè di lista per la persona malata e accompagnatore, qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su territorio nazionale); per quanto attiene invece il rimborso delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è prevista la corresponsione di una indennità pari 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro.

Resta fermo l'obbligo da parte del paziente di richiedere la preventiva autorizzazione all'accesso presso centri dialisi diversi da quello territorialmente competente Centro regionale di riferimento.

La domanda per il rimborso degli oneri derivanti dal viaggio sostenuto dal paziente deve essere rivolta alla ULSS territorialmente competente.

Quanto sopra premesso, si propone il seguente dispositivo di deliberazione:

1) di uniformare sul territorio regionale il trattamento dei rimborsi ai nefropatici cronici a carico delle ULSS di appartenenza secondo le seguenti indicazioni:

a) di erogare ai nefropatici in trattamento emodialitico domiciliare la quota di L. 60.000 mensili quale rimborso forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed energia elettrica;

b) di erogare ai nefropatici in trattamento di peritoneale domiciliare la quota di L. 20.000 mensili, elevabili a L. 40.0000 qualora il trattamento medesimo preveda l'utilizzazione di apparecchiature meccaniche;

c) di prevedere, per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute dal paziente nefropatico (dializzato e/o trapiantato) per controlli presso centri di nefrologia e dialisi extraregionali e/o comunque diversi da quello territorialmente competente, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dalla persona malata e da un accompagnatore, qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su territorio nazionale). Per quanto attiene invece il rimborso delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è prevista la corresponsione di una indennità pari ad 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro. Resta fermo l'obbligo da parte del paziente di richiedere preventivamente l'autorizzazione all'accesso presso centri nefrologia e dialisi diversi da quello territorialmente competente al Centro regionale di riferimento, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza per i quali l'autorizzazione verrà richiesta successivamente.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria. Le condizioni contenute nel presente atto deliberativo entran ϕ il vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel ollettino di cui sopra.

Perugia, 26 febbraio 1996

L'Istruttore -Cinzia Marini Ciuria Marini

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: si propone per le determinazioni di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 26 febbraio 1996 -

Il Responsabile del procedimento (Dott. Antonio PERELLI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il Dirigente di Settore

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'

Il Dirigente dell'Ufficio "Indirizzo e coordinamento della attività delle ULSS": VISTA la proposta in oggetto indicata;

ATTESO che sulla stessa è stato espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile; Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

esprime parere favorevole

sulla proposta di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il Dirigente dell'Ufficio (Dott. Giviliano CAPORALI)